

Protocollo di intesa tra l'Università luav di Venezia e l'Università Ca'Foscari Venezia e la Fondazione Musei Civici di Venezia

Tra

l'Università luav di Venezia, di seguito denominata "luav", codice fiscale 80009280274, partita I.V.A. 00708670278, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Alberto Ferlenga, domiciliato per la carica presso l'Università luav - Santa Croce, 191 - 30135 Venezia autorizzato alla firma del presente protocollo con delibera del senato accademico del 21 luglio 2021 e del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2021

e

l'Università Ca' Foscari Venezia, di seguito denominata "Ca' Foscari", codice fiscale 80007720271, rappresentata dal rettore pro-tempore prof.ssa Tiziana Lippiello, domiciliata per la carica presso l'Università Ca' Foscari - Dorsoduro n. 3246 - 30135 Venezia

e

la Fondazione Musei Civici di Venezia, di seguito denominata "FMCV", con sede in Venezia, piazza S. Marco 52, codice fiscale 03842230272, rappresentata dalla Presidente dott.ssa Mariacristina Gribaudi, domiciliata per la carica presso la Fondazione - piazza San Marco 52 - 30124 Venezia

luav, Ca' Foscari e FMCV vengono di seguito denominate congiuntamente anche come "Parti" e singolarmente anche come "Parte".

PREMESSO CHE:

- luav, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dello statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- luav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le discipline dell'Architettura, dell'Urbanistica, della Pianificazione Territoriale, del Restauro, delle Arti, del Teatro e del Design, rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca con competenza specifica nel settore dell'innovazione tecnologica, della progettazione e della produzione sostenibile anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali luav intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell'Università;
- Ca' Foscari, ai sensi dell'art. 2, comma 11, dello Statuto di Ateneo: "Favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, partecipando attivamente alla definizione delle politiche che riguardano lo sviluppo della ricerca e del territorio e promuovendo l'inserimento dei propri studenti nella società e nel mondo del lavoro";
- Ca' Foscari intende favorire forme di collaborazione con Enti pubblici e privati sia per quanto riguarda le attività di ricerca e consulenza sia in relazione alla sperimentazione di nuove attività didattiche;
- lo Statuto della FMCV prevede all'art. 2 (Scopi) che "La Fondazione promuove, forma e diffonde espressioni della cultura e dell'arte intese come bene comune. La Fondazione, quindi, intende definire strategie e obiettivi di valorizzazione del patrimonio culturale della FMCV di Venezia, contribuendo all'elaborazione dei conseguenti piani strategici di sviluppo, nonché all'integrazione nel processo di valorizzazione di istituzioni e privati, di infrastrutture e di settori produttivi."
- FMCV, ai sensi dell'art. 3 (Attività Istituzionali strumentali, accessorie e connesse) dello Statuto può: "stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, [...] convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione."
- le Parti intendono acquisire, sviluppare e applicare metodologie di ricerca e forme di disseminazione, divulgazione e didattica relativamente ai rapporti fra la progettazione e la produzione tecnologica, lo studio della fisica e della chimica e la valorizzazione e conservazione del patrimonio storico-artistico con particolare riferimento al Vetro di Murano;
- le Parti intendono collaborare nei settori e nelle discipline di comune interesse e dispongono di competenze scientifiche in materia di analisi e sperimentazione delle innovazioni relative alla produzione del vetro artistico e industriale; di analisi, conservazione e valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico; di progetto, produzione e descrizione del vetro artistico e industriale.
- le Parti intendono approfondire la collaborazione sia in termini di ricerca sia in termini di disseminazione e divulgazione dei risultati e di sperimentazione metodologie formative e didattiche.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

articolo 1 – premesse e individuazione delle Parti

Le premesse e l'individuazione delle Parti fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

articolo 2 – finalità

luav, Ca' Foscari e FMCV riconoscono l'interesse ad attivare forme di collaborazione al fine di sviluppare e promuovere la ricerca e la didattica dedicata al Vetro di Murano.

articolo 3 – forme di collaborazione

Le finalità indicate all'articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse forme di collaborazione, tra le quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- progetti di didattica congiunti
- progetti di ricerca congiunti

- organizzazione di conferenze, simposi, incontri internazionali, conferenze, workshop e seminari
- utilizzo di attrezzature di ricerca e accesso alle strutture di ciascuna istituzione nelle forme e nei modi stabiliti dalle parti
- altre attività concordate congiuntamente

articolo 4 – impegni e aspetti economici

1. Ciascuna Parte sarà responsabile dei propri costi in relazione a tutte le questioni relative alla collaborazione ai sensi del presente Protocollo.
2. Le attività in collaborazione, di cui all'articolo precedente, saranno attuate attraverso specifiche convenzioni attuative nelle quali va fatto esplicito riferimento al presente Protocollo e ai rispettivi contributi, consegne e budget. Le convenzioni regoleranno a titolo esemplificativo e non esaustivo i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l'utilizzazione dei locali (immobili), ivi compreso quanto attiene alla sicurezza e alla ripartizione tra le parti dei costi afferenti alle attività da svolgere nell'ambito del presente Protocollo.

articolo 5 – assicurazione

1. Le Parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovessero subire il personale e i beni delle altre Parti coinvolti nell'attività prevista dal presente Protocollo.
2. I partecipanti alle attività di cui all'art. 2 del presente Protocollo, dovranno essere assicurati nell'esercizio delle attività di cui sopra, per i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile per danni a terzi sollevando la Parte ospitante da ogni eventuale responsabilità.
3. I partecipanti dovranno altresì avere idonea copertura assicurativa relativa alle spese sanitarie e di ospedalizzazione secondo le regole del Paese ospitante. Per specifiche esigenze relative alla copertura assicurativa potranno essere stipulati accordi integrativi.

articolo 6 – soggetti responsabili

1. FMCV individua quale responsabile scientifico per il presente Protocollo il Direttore, Dott.ssa Gabriella Belli e per la sua attuazione il dott. Pietroluigi Genovesi.
Ca' Foscari individua quale responsabile dell'attuazione del presente Protocollo il prof. Elti Catta-ruzza.
luav individua quale responsabile dell'attuazione del presente Protocollo la prof.ssa Maria Antonia Barucco.
2. È compito dei tre responsabili individuare le attività da realizzare nell'ambito del presente Protocollo e l'elaborazione scientifica delle convenzioni di cui all'articolo 3. I tre responsabili potranno produrre annualmente un elenco delle attività da sviluppare nell'ambito del presente Protocollo, che comunicheranno agli organi delle Parti.

articolo 7 – riservatezza

1. Per "Informazioni riservate" si intendono tutte le informazioni, i dati, le relazioni, le ricerche, il know-how, le formule, i processi, le tecnologie, le analisi, le note, le interpretazioni, le previsioni, i record, i documenti, gli accordi, i metodi, le procedure, le invenzioni o le idee che sono di proprietà di una Parte, che siano comunicate da una Parte (di seguito anche "Parte Divulgante") all'altra (di seguito, anche, Parte Ricevente") nell'ambito delle attività oggetto del presente Protocollo ed espressamente individuate come confidenziali/riservate. La natura confidenziale delle Informazioni riservate dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda. Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente. I responsabili indicati nel precedente articolo 6 assumono il ruolo di referenti delle informazioni riservate e confidenziali.
2. Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni riservate, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente Protocollo, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.
3. Se una delle Parti desidera divulgare le informazioni riservate a terzi deve ottenere il preliminare consenso scritto delle altre Parti prima che possano essere rese pubbliche.

articolo 8 – proprietà intellettuale e pubblicazioni

1. Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite anteriormente all'entrata in vigore del presente Protocollo d'intesa e rimane libera di utilizzarle o rivellarle a sua sola discrezione. Nulla in questo Protocollo è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una Parte, sviluppati al di fuori di ogni eventuale accordo particolare.
2. Con riguardo ai risultati, le Parti convengono che per i progetti di ricerca e sviluppo concordati e sviluppati nell'ambito del presente Protocollo, la titolarità degli eventuali risultati seguirà il criterio della natura e del grado di apporto ai progetti conferito dalle parti. Nel caso in cui entrambe le Parti abbiano contribuito al conseguimento di tali risultati, esse saranno tenute a stipulare un apposito accordo per la allocazione e i termini della proprietà.
- Resta salvo, in ogni caso, il diritto morale di autore ai sensi della vigente legislazione in materia.
3. Le Parti hanno il diritto di utilizzare scientificamente i risultati. La pubblicazione e distribuzione di articoli e di altri lavori generati da programmi intrapresi nell'ambito del presente Protocollo, avverrà in seguito ad accordo scritto tra le Parti. In mancanza di apposito accordo, la Parte che intende pubblicare, chiederà l'autorizzazione scritta alle altre Parti, la quale autorizzazione non potrà essere negata, salvo motivate e comprovate ragioni legate alla tutelabilità. Per risultati tutelabili si intende: tutti i risultati derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente accordo suscettibili di formare oggetto di brevetto o registrazione.
In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento al presente Protocollo di intesa ed alle eventuali convenzioni attuative di cui all'art. 3.

articolo 9 – Risoluzione del Protocollo di intesa per inadempienza

Qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi, le altre Parti - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potranno di diritto risolvere l'atto previa diffida ad adempiere.

articolo 10 – Recesso unilaterale o scioglimento consensuale

Ogni Parte ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alle altre Parti mediante raccomandata AR o mediante PEC. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi tre mesi dalla notifica dello stesso. Le Parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente il presente Protocollo prima della data di scadenza mediante accordo da formalizzare per iscritto.

Sia nel caso di recesso unilaterale che di scioglimento consensuale, è comunque fatto salvo l'obbligo delle Parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento.

articolo 11 – uso del materiale promozionale e dei loghi

Nessuna Parte utilizzerà il nome dell'altra Parte o qualsiasi nome che possa suggerire che sia collegato all'altra Parte in qualsiasi pubblicità commerciale o messaggio istituzionale a fini promozionali senza aver prima ottenuto il consenso scritto dell'altra Parte.

Al fine della più ampia ed efficace diffusione della conoscenza, delle iniziative e dei risultati conseguiti attraverso il presente accordo, le Parti, anche avvalendosi dei propri uffici deputati alle relazioni esterne e stampa, di concerto ed eventualmente anche congiuntamente, potranno sviluppare piani di comunicazione rivolti a enti e organi di informazione e di promozione culturale, diramando "comunicati stampa" e agendo nella "diffusione social" e nei rispettivi siti istituzionali.

articolo 12 – pari opportunità

Le Parti non discriminano alcuna persona sulla base di: origine nazionale, etnica, colore, religione, opinioni politiche, età, sesso, orientamento sessuale, stato civile o familiare, disabilità.

articolo 13 – durata

Il presente Protocollo d'intesa ha una validità di 3 (tre) anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e non potrà intendersi in alcun caso tacitamente rinnovato, salvo esplicita dichiarazione scritta di tutte le Parti.

articolo 14 – controversie

Le Parti s'impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente atto. Per le controversie che non fossero suscettibili di composizione bonaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

articolo 15 – privacy

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (Ue) 2016/679 ("Regolamento"), ciascuna delle Parti, in qualità di titolare del trattamento ("Titolare"), informa che i dati personali dei legali rappresentanti, dei responsabili della protezione dei dati personali, dei referenti e di coloro che, a vario titolo, collaborano nell'ambito del presente Protocollo di intesa, verranno trattati per l'esecuzione di tutte le operazioni e le attività connesse al Protocollo e per ottemperare ad adempimenti di legge riguardanti le attività di gestione dello stesso, ovvero per finalità istituzionali.

La base giuridica del trattamento è quindi rappresentata dagli artt. 6.1.b) del Regolamento ("adempimento del contratto"), 6.1.c) ("adempimento di un obbligo di legge") e 6.1.e) ("esecuzione di un compito di interesse pubblico"). I dati verranno conservati per tutta la durata del Protocollo e per i successivi 10 (dieci) anni. Le Parti si impegnano a comunicare la presente informativa anche ai propri legali rappresentanti, responsabili della protezione dei dati, nonché ai predetti referenti e collaboratori.

Il trattamento sarà svolto ad opera di soggetti che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, che svolgono attività strumentali o accessorie. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento nominati da Iuav è disponibile sul relativo sito internet alla pagina: <http://www.iuav.it/PRIVACY/>; l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento nominati da Ca' Foscari è disponibile sul sito internet istituzionale alla pagina: <https://www.unive.it/pag/34666/>; l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento nominati da FMCV è disponibile sul relativo sito internet alla pagina www.visitmuve.it/it/privacy/ può essere ottenuto scrivendo all'indirizzo email privacy@fmcvenezia.it.

Gli interessati hanno diritto di ottenere da ciascun Titolare, nei casi previsti dal Regolamento, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al trattamento medesimo (art. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta potrà essere presentata, senza alcuna formalità, contattando:

- per Iuav, il Responsabile della Protezione dei Dati (scrivendo all'indirizzo email dpo@iuav.it o all'indirizzo PEC dpo@pec.iuav.it) ovvero il Titolare del trattamento (scrivendo all'indirizzo email privacy@iuav.it o all'indirizzo PEC ufficio.protocollo@pec.iuav.it);

- per Ca' Foscari, il Responsabile della Protezione dei Dati (scrivendo all'indirizzo email dpo@unive.it o al seguente recapito: Università Ca' Foscari Venezia, Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia) ovvero il Titolare del trattamento (scrivendo all'indirizzo PEC protocollo@pec.unive.it);

- per FMCV scrivendo a privacy@fmcvenezia.it.

Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno, inoltre, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

articolo 16 – imposta di registro e di bollo

1. La registrazione del presente Protocollo di intesa verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa, e le relative spese sono a carico della Parte richiedente la registrazione.
2. Il Protocollo è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, Parte I - Allegato A del D.P.R. 642/72. L'imposta pari a € 48 (quarantotto) suddivisa al 33% tra le Parti è stata assolta

- da luav in modalità virtuale, ai sensi dell'art.15 D.P.R. 642/72, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Venezia n. 29074/1999 per € 16

- da Ca' Foscari mediante marca da bollo, n° identificativo 01191522711707 per € 16

- da FMCV mediante marca da bollo, n° identificativo 01191766083226 per € 16

articolo 17 – annotazioni

1. Il presente Protocollo di intesa richiama i precedenti protocolli attualmente in essere tra le Parti ma è al contempo indipendente da qualsiasi precedente Protocollo tra luav, Ca' Foscari e FMCV.

2. Il presente Protocollo di intesa può essere rinnovato tramite apposito atto sottoscritto tra le Parti, debitamente autorizzato dai rispettivi organi decisionali.

articolo 18 - codice etico

luav e FMCV dichiarano di aver preso visione e impegnarsi a osservare il "Codice Etico e di Comportamento" di Ca' Foscari, emanato con D.R. n. 1116 del 05.11.2019, (pubblicato all'indirizzo <http://www.unive.it/pag/8162/>)

Ca' Foscari e FMCV dichiarano di aver preso visione e impegnarsi a osservare il "Codice Etico" di luav, emanato con D.R. n. 749 del 28.07.2011, (pubblicato all'indirizzo <http://www.iuav.it/Ateneo1/Governo-e-/STATUTO-RE/CODICI/codice-etico.pdf>)

Ca' Foscari e luav dichiarano di aver preso visione e impegnarsi a osservare il "Codice Etico" di FMCV, pubblicato all'indirizzo <http://www.visitmuve.it/wp-content/uploads/2015/02/CODICE-ETICO.pdf>

articolo 19 - negoziazione specifica

Le Parti si danno atto e riconoscono la non applicabilità al presente contratto dell'art. 1341, comma 2, del c.c. essendo stato il presente Protocollo d'intesa e le sue singole clausole frutto di specifiche negoziazioni tra le Parti stesse.

articolo 20 – uffici di riferimento

Gli uffici incaricati dell'esecuzione e dell'eventuale modifica o estensione di questo Protocollo di intesa sono:

Università luav di Venezia - Servizio di Staff del rettore

Tolentini 191 – S. Croce

I - 30135 Venezia

Tel.: +39 041 2571750

Email: rettorato@iuav.it

Università Ca' Foscari di Venezia - Ufficio Affari Generali

Dorsoduro 3246

30123 Venezia

Tel. +39 041 2347506

Email: aff.general@unive.it

Fondazione Musei Civici di Venezia - Servizio Risorse Umane

P.zza San Marco 52

30124 Venezia

Tel.: +39 041 2715911

Email: risorse.umane@fmcvenezia.it / ru.fmcvenezia@legalmail.it

Il presente Protocollo d'intesa è redatto in un'unica copia e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, come previsto dall'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/90.

Il presente Protocollo d'intesa è sottoscritto da:

Università luav di Venezia

Il rettore

Alberto Ferlenga

Università Ca' Foscari di Venezia

La rettrice

Tiziana Lippiello

Fondazione Musei Civici di Venezia

La presidente

Mariacristina Gribaudo